CAMERA DEI DEPUTATI N. 1465

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALESSANDRINI, SERRENTINO, QUILLERI

Presentata il 12 gennaio 1973

Valutazione del servizio prestato dai sanitari presso centri di produzione degli emoderivati e centri trasfusionali pubblici, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità e concorsi ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, annovera, tra i servizi di diagnosi e cura previsti obbligatoriamente per tutti gli ospedali, fra gli altri, quello di trasfusione ed è noto come in ottemperanza a tale disposizione vadano sorgendo sempre più rapidamente negli ospedali italiani centri trasfusionali, la cui necessità è ovvio sottolineare.

Tale adeguamento alla citata normativa pone tuttavia all'attenzione del legislatore il problema del reperimento del personale sanitario da adibire a detto servizio, problema che non può essere disatteso e che va anzi sollecitamente risolto se non si vuole porre una seria remora alla istituzione di detti centri.

Infatti, il reperimento del personale sanitario di cui trattasi trova ostacolo nell'insufficienza, quasi assoluta, di medici che posseggono il requisito del servizio prestato, nella disciplina, in ospedali o cliniche universitarie stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per partecipare agli esami di idoneità nazionale e regionali rispettivamente per le qualifiche di primario e di aiuto ed ai concorsi di assunzione presso gli ospedali.

Tale requisito, dato che soltanto recentemente si è incentivata l'istituzione di centri trasfusionali ospedalieri, manca a quasi tutti i sanitari che hanno lavorato presso centri trasfusionali i quali, pertanto, si trovano nella impossibilità di adire i menzionati esami di idoneità e concorsi di assunzione.

A questa grave lacuna può essere ovviato offrendo la possibilità, a tutti quei medici che abbiano finora esplicato attività di servizio presso centri di produzione degli emoderivati e centri trasfusionali gestiti da enti diversi (CRI, AVIS, comuni, ecc.), autorizzati dal Ministro della sanità, di vedersi valutato questo servizio alla stregua dell'analogo servizio ospedaliero od universitario, ai fini dell'ammissione ai predetti esami e concorsi.

Questa possibilità non soltanto porrà gli interessati in grado di realizzare la propria aspirazione ad un pronto inserimento nell'organizzazione ospedaliera pubblica, ma tornerà anche di grande utilità all'organizzazione stessa degli ospedali italiani che potrà avvalersi della collaborazione di personale altamente qualificato.

Per raggiungere tale obiettivo abbiamo predisposto la seguente proposta di legge, formata da un articolo unico che raccomandiamo all'attenzione della Camera per l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il servizio prestato dai sanitari presso il Centro nazionale del sangue, nei centri di produzione degli emoderivati e nei centri trasfusionali è equiparato, ai fini dell'ammissione agli esami nazionali di idoneità a primario ospedaliero e regionali di idoneità ad aiuto ed assistenti di tale disciplina, previsti rispettivamente dagli articoli 72, 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nonché dalla valutazione del punteggio da attribuire in sede di esami di ammissione a posti di sanitari ospedalieri ai sensi degli articoli 87, 89 e 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, al servizio di ruolo prestato presso gli ospedali o istituiti e cliniche universitarie, come medico con funzioni di diagnosi e cura della disciplina medesima, purché tali centri siano regolarmente riconosciuti dal Ministero della sanità ed il servizio stesso si configuri a parità di modalità di assunzione, di funzione e di orario del corrispondente personale ospedaliero.